

CONSIGLIO DI STATO

Sezione V – 12 giugno 2009, n. 3704

Nel contenzioso elettorale il principio di prova non deve indefettibilmente ricavarsi dal contenuto delle contestazioni verbalizzate durante lo spoglio dai rappresentanti della lista interessata. Pertanto, non può ritenersi che l'assenza di contestazioni promananti dai rappresentanti di lista eventualmente presenti allo spoglio equivalga a una sorta di certificazione fidefacente la regolarità delle operazioni elettorali.

Omissis

La Sezione, del resto, ha affermato costantemente che ciò che conta nei giudizi aventi ad oggetto operazioni elettorali è che il ricorso giurisdizionale sia sorretto, oltre che dalla deduzione di motivi di censura sufficientemente precisi ed idonei ad enunciare chiaramente i vizi dai quali si assume inficiato l'esito della consultazione, anche dall'offerta di un serio e concreto principio di prova e ha aggiunto che *"mai si è affermato che un siffatto elemento dimostrativo debba indefettibilmente ricavarsi dal contenuto delle contestazioni verbalizzate, durante lo spoglio, dai rappresentanti della lista interessata"*(cfr. Cons. St., Sez. V, 2 settembre 2004, n. 5742).

In primo luogo, infatti, *"i rappresentanti di lista potrebbero non aver assistito, per varie ragioni, allo scrutinio contestato"*; inoltre *"il contenzioso in materia elettorale può essere introdotto anche da un cittadino che non abbia partecipato, come elettore passivo, alle consultazioni e che non sia, pertanto, collegato ad alcun rappresentante di lista"* (cfr. dec. n. 5742/04 cit.).

Se, dunque, aggiunge efficacemente la Sezione, *"nella prospettiva probatoria, i giudici tendono ad annettere prioritaria rilevanza alle dichiarazioni eventualmente verbalizzate dai rappresentanti di lista, nondimeno le ragioni di siffatta preferenza vanno di regola ricercate nel pregio dimostrativo di dette contestazioni"*; queste, invero, *"seppur ovviamente prive di qualunque valore "legale" ... sono elementi dotati, in genere, di un maggiore spessore qualitativo, in quanto tendenzialmente provenienti da persone "esperte" dei meccanismi elettorali e delle questioni giuridiche connesse e, soprattutto, in grado di formulare le loro obiezioni con immediatezza, già durante lo svolgimento dello scrutinio"*; e, tuttavia, ciò non esclude che *"il principio di prova possa ricavarsi aliunde e, tanto meno, può ritenersi che l'assenza di contestazioni promananti dai rappresentanti di lista eventualmente presenti allo spoglio equivalga, ragionando a contrario, ad una sorta di certificazione fidefacente della regolarità delle operazioni elettorali"*(cfr. dec. n. 5742/04 cit.).

Omissis